

IL PRESIDENTE
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

DECRETO n. 3886 del 22 Novembre 2016

Oggetto: Domanda di concessione del contributo presentata ai sensi dell'Ordinanza n. 57/2012 e s.m.i. da **Nicoletta Mantovani** protocollo CR-19428-2016 del 08/04/2016. **Rigetto dell'istanza.**

Visto il D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1 della Legge 1 agosto 2012, n. 122;

Richiamati, in particolare gli articoli 1, 2, 3, 11 e 11 bis del suddetto decreto legge;

Viste:

- l'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 recante "Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Approvazione delle linee guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con le Ordinanze nn. 64/2012, 74/2012, 15/2013, 42/2013, 113/2013, 3/2014, 28/2014, 70/2014, 71/2014, 81/2014, 16/2015, 31/2015, 36/2015, 56/2015, 15/2016, 25/2016, 36/2016, 42/2016 e 53/2016;
- l'Ordinanza n. 75 del 15 novembre 2012 recante "Istituzione del Soggetto Incaricato dell'Istruttoria - SII, previsto all'articolo 3 dell'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con le Ordinanze nn. 83/2014, 5/2015, 02/2016, 35/2016, 47/2016 e 48/2016;
- l'Ordinanza n. 5 del 30 gennaio 2013 recante "Istituzione dei nuclei di valutazione a supporto del SII (Soggetto Incaricato dell'Istruttoria) previsti ai sensi dell'articolo 3, comma 2 dell'Ordinanza n. 57/2012 e s.m.i." e le successive modifiche e integrazioni effettuate con le Ordinanze nn. 58/2013, 44/2014, 56/2014, 83/2014, 5/2015, 6/2015, 28/2015 e 32/2015;
- l'Ordinanza n. 76 del 3 luglio 2013 recante "Acquisizione di servizi complementari per la realizzazione delle procedure informatiche relative alle ordinanze per le attività produttive danneggiate dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012: affidamento di servizi

complementari mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara in deroga alle condizioni stabilite dall'art. 57, comma 5, lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

- il Decreto n. 1116 del 30 giugno 2014 recante "Procedura aperta sopra soglia per l'acquisizione dei servizi di manutenzione e di integrazione delle procedure informatiche sull'applicativo SFINGE relative alla presentazione, all'istruttoria ed alla liquidazione dei contributi concessi sulla base delle Ordinanze nn. 57/2012, 23/2012, 97/2013, 109/2013 e ss.mm.ii. per interventi relativi al sisma che ha colpito il territorio della Regione Emilia-Romagna il 20-29 maggio 2012. Aggiudicazione definitiva condizionata";
- l'Ordinanza n. 79 dell'8 luglio 2013 recante "Approvazione dello schema di convenzione con INVITALIA – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa s.p.a per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti nell'Ordinanza n. 57/2012 e s.m.i. e per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della Regione Emilia-Romagna" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con l'Ordinanza nn. 84/2014, 64/2015 e 40/2016;
- l'Ordinanza n. 106 del 16 settembre 2013 "Approvazione dello schema di convenzione con ERVET Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio SpA per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività di assistenza tecnica afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti dall'Ordinanza n. 57/2012 e s.m.i. per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della regione Emilia-Romagna";
- l'Ordinanza n. 131 del 21 ottobre 2013 recante "Disposizioni relative ai termini di presentazione delle domande di contributo per la ricostruzione privata di cui alle ordinanze commissariali nn. 29, 51, 57 e 86 del 2012 e s.m.i. ed alle ordinanze commissariali nn. 60 e 66 del 2013" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con le Ordinanze nn. 70/2014 e 71/2014;
- l'Ordinanza n.8 del 23 febbraio 2015 recante "Proroga dei termini per le domande di contributo delle imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE"
- l'Ordinanza n. 16 del 22 marzo 2016 recante "Modifica all'Ordinanza del 23 maggio 2014 n. 42 "Criteri e modalità verifica dell'assenza di sovra compensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 final e C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012 ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3-bis del Decreto-Legge 28 gennaio 2014 n. 4, come convertito con modificazione dalla Legge 20 marzo 2014 n. 50;
- l'Ordinanza n. 30 dell' 11 Maggio 2016 "Approvazione dello schema di convenzione con ERVET Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio SpA per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività di assistenza tecnica, di supporto agli enti locali e di monitoraggio, informazione e trasparenza";

Viste altresì:

- la Convenzione sottoscritta in data 11 settembre 2013 tra il Commissario delegato e l'Amministratore delegato di Invitalia (RPI/2013/691);
- l'Atto integrativo sottoscritto in data 24 dicembre 2014 tra il Commissario delegato e l'Amministratore delegato di Invitalia (RPI/2014/603);
- la Convenzione sottoscritta in data 30 settembre 2013 tra il Commissario delegato e il Presidente di Ervet SpA;

Visto l'articolo 1, comma 366, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha modificato l'Articolo 3-bis, prevedendo che, in aggiunta ai contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del Decreto Legge 74, destinati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo, anche i contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) ed f) del Decreto Legge 74, destinati al risarcimento dei danni subiti dai beni mobili strumentali all'attività e alla ricostituzione delle scorte danneggiate e alla delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dal sisma al fine di garantirne la continuità produttiva, nei limiti stabiliti dalle Ordinanze, possono essere concessi, su apposita domanda del soggetto interessato, secondo le modalità del finanziamento agevolato di cui all'Articolo 3-bis;

Preso atto della Convenzione CDP-ABI 17 dicembre 2012, coordinata con le modifiche introdotte dall'*addendum* 23 luglio 2013 e dall'*addendum* 16 maggio 2014.

Richiamato in particolare il paragrafo 9 delle "Linee guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi previsti nell'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012", approvate con l'ordinanza n. 74/2012 e s.m.i., che disciplina le modalità di presentazione delle domande di contributo;

Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122.

Richiamati in particolare:

- l'articolo 2, comma 2 della sopra citata ordinanza 57/2012 e s.m.i, che prevede le seguenti tipologie di interventi finanziabili:
 - a) la riparazione con rafforzamento locale, il ripristino con miglioramento sismico degli immobili danneggiati e la ricostruzione di quelli distrutti, volti a ristabilire la piena funzionalità degli immobili per l'attività dell'impresa;
 - b) la riparazione e il riacquisto dei beni mobili strumentali, volti a ristabilire la loro piena funzionalità e sicurezza per l'attività dell'impresa, compresi impianti e macchinari, con esclusione delle imprese agricole, zootecniche e agroindustriali, relativamente agli interventi oggetto di finanziamento sulla Misura 126 del programma di Sviluppo Rurale 2007/2013;

- c) la ricostituzione delle scorte connesse all'attività dell'impresa, con esclusione delle imprese agricole, zootecniche e agroindustriali, relativamente agli interventi oggetto di finanziamento sulla Misura 126 del programma di Sviluppo Rurale 2007/2013;
- d) la delocalizzazione ai sensi di quanto disposto all'art. 3 comma 1 lettera f e commi 12 e 13 bis del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012, delle attività danneggiate al fine di garantirne la continuità produttiva;
- e) i danni economici subiti dai prodotti, ai sensi di quanto disposto dal D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012, art. 3, comma 1, lett. b-bis;
- l'articolo 2, comma 13 della sopra citata ordinanza 57/2012 e s.m.i., che, in relazione ai suddetti interventi, prevede le seguenti tipologie di contributo:
 - a) per gli interventi indicati al precedente comma 2, alle lettere a), b) c) e d) i contributi sono quelli previsti ai sensi dell'art. 3 bis del D.L. n. 95/2012, relativo Protocollo d'Intesa e successivo DPCM dell'8 febbraio 2013;
 - b) per gli interventi indicati alla lettere e), i contributi sono quelli previsti dall'art. 2 del D.L. n. 74/2012;
 - c) per gli interventi indicati alle lettere c) e d) del precedente comma 2, i contributi di cui al punto 2 del presente comma sono integrati con quello previsto per l'abbattimento dei tassi di interesse all'art. 11 del D.L. n. 74/2012 e relativo D.M. 10 Agosto 2012;

Preso atto:

- che in data 08/04/2016 è stata validata sul sistema Sfinge la domanda protocollo CR-19428-2016 presentata da **Nicoletta Mantovani**, residente a Concordia sulla Secchia (MO), in Via Andrea Costa 3, cap 41033, codice fiscale MNTNLT68A61F240W;
- che il Nucleo di valutazione, nella seduta del 14/07/2016, come risulta dal verbale CR/2016/38277 del 14/07/2016, conservato agli atti dal Responsabile della procedura istruttoria delle domande di concessione, ha valutato e discusso l'esito istruttorio predisposto da Invitalia – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A - ai sensi dell'ordinanza n. 75/2012 e s.m.i.;
- che il Nucleo di Valutazione ha espresso parere negativo sull'ammissibilità a contributo della domanda deliberando «*VISTI E VALUTATI TUTTI GLI ELEMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO SI PROPONE: LA NON AMMISSIONE A CONTRIBUTO DELL'IMMOBILE n.1 in quanto: a) Non è stata data dimostrazione dell'effettivo utilizzo dell'immobile ai fini della produzione agricola aziendale alla data del sisma; b) Ai sensi di art 2 comma 3 e 4 dell'Ord. 57 e ss.mm.ii.: "L'accertamento dei danni provocati dagli eventi sismici deve essere comprovato e documentato mediante la presentazione di perizia giurata" e "La quantificazione del danno, attraverso perizia giurata, necessaria per la determinazione degli aiuti alle imprese ai sensi dell'Art 107.2.b del Trattato UE, secondo le modalità della presente Ordinanza costituisce primo presupposto per l'ottenimento dei contributi, delle agevolazioni e delle altre forme di incentivo previste da provvedimenti del Commissario o della Regione Emilia-Romagna e/o da altre Amministrazioni Pubbliche."* Nella domanda in oggetto la

dimostrazione del danno non è comprovata da adeguata documentazione analitica e fotografica. Il richiedente può avvalersi della possibilità di ripresentazione della domanda ai sensi dell'art. 13 bis dell'Ord. 57/12 s.s.m.m.i.i.»;

- che si è proceduto, attraverso il sistema Sfinge, all'invio della comunicazione di preavviso di rigetto, a firma del Responsabile Unico del Procedimento - R.U.P. (protocollo CR-42051-2016 del 01/08/2016), ai sensi dell'articolo 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., contenente i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza che si intendono integralmente richiamati;

Dato atto:

- che il sopramenzionato preavviso di rigetto è stato rifiutato, protocollo CR-44136-2016 del 11/08/2016, contestualmente alla presentazione di osservazioni ai sensi dell'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241;
- che, conseguentemente, si è reso necessario un supplemento d'istruttoria della domanda, svolto da Invitalia – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A, ai sensi dell'ordinanza n. 75/2012;
- che il Nucleo di Valutazione ha valutato e discusso il succitato supplemento d'istruttoria nella seduta del 19/10/2016, come risulta dal verbale protocollo CR/2016/55597 del 19/10/2016, conservato agli atti dal Responsabile della procedura istruttoria delle domande di concessione, ed ha definito l'esito istruttorio deliberando quanto riportato nella scheda "Riepilogativa" all'interno della tabella intestata "Proposta di delibera" ed allegata al presente atto;

Vista la scheda "Riepilogativa" quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento relativa agli esiti dell'istruttoria;

Ritenuto di procedere con il non accoglimento dell'istanza

DECRETA

- di rigettare la richiesta di contributo sugli immobili per le motivazioni riportate in scheda "Riepilogativa" tabella "Riepilogo degli interventi proposti", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento relativa agli esiti dell'istruttoria, presentata da **Nicoletta Mantovani**, residente a Concordia sulla Secchia (MO), in Via Andrea Costa 3, cap 41033, codice fiscale MNTNLT68A61F240W;
- di prendere atto dei motivi ostativi all'accoglimento della richiesta di contributo sugli immobili contenuti nell'esito istruttorio allegato al preavviso di rigetto (protocollo CR-42051-2016 del 1/08/2016) e nell'esito di supplemento istruttorio (protocollo CR-54506-2016) presentato al Nucleo di Valutazione del 19/10/2016, come risulta dal verbale protocollo CR/2016/55597 del 19/10/2016, che si intendono integralmente richiamati;
- di notificare il presente provvedimento attraverso il sistema Sfinge al soggetto richiedente i contributi, avvertendo che avverso lo stesso è esperibile ricorso avanti al T.A.R. Emilia-Romagna nel termine di 60 giorni dalla notifica, o il ricorso straordinario al Capo dello Stato al termine di 120 giorni.

Bologna

Stefano Bonaccini
(firmato digitalmente)

SCHEDA RIEPILOGATIVA

CR-19428-2016 Nicoletta Mantovani-persona fisica

TABELLA Riepilogo degli interventi richiesti (riferimenti ex-ante):

ID. IMMOBILE come da domanda	COMUNE	FOGLIO	MAPPALE	Riferimento tabellare livello di danno DA PERIZIA	SUP richiesta a contributo [mq]	INDENNIZZO ASSICURATIVO	INTERVENTO RICHIESTO [€]
n.1	Mirandola	131	134	TAB. B – lettera c) livello operativo “E ₃ ”	Ante: - 153,73 Post: - 153,55	0	227.477,68

TABELLA Riepilogo degli interventi proposti:

Indirizzo e luogo degli interventi proposti:						
ID. IMMOBILE come da domanda	SUP ammessa (mq) - ante - post	DESTINAZIONE D'USO	Riferimento tabellare livello di danno DA ISTRUTTORIA	Costo CONVENZIONALE al netto di IVA	Costo INTERVENTO al netto di IVA	CONTRIBUTO CONCESSO al netto di IVA e dell'indennizzo assicurativo
		Tipologia di intervento				CONTRIBUTO CONCESSO al lordo di 22% IVA forfettaria (se richiesta)
n.1	Ante: -153,73 Post: -153,55	Deposito attrezzi agricoli	Nessun livello operativo riconosciuto	0	178.095,56	0,00
		Demolizione e ricostruzione				0,00
GLI IMMOBILI NON SONO COPERTI DA POLIZZE ASSICURATIVE RISCHIO TERREMOTO, PERTANTO L'INDENNIZZO E' PARI A						0,00
TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO						0,00

PROPOSTA DI DELIBERA:

- VISTI E VALUTATI TUTTI GLI ELEMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO;
- VISTE LE OSSERVAZIONI PRESENTATE DAL RICHIEDENTE IN SEDE DI CONTRODEDUZIONE:
 1. “[...] attualmente al piano primo del fabbricato, sono depositati dei tubi per l'irrigazione, del fieno, della legna e delle cassette per l'uva (così come indicato anche sulla tavola del layout già prodotta). Il piano primo inoltre è accessibile con scala a chiocciola come si evince dalla documentazione fotografica e dai disegni allegati [...]”
 2. “[...] l'attuale condizione di estrema precarietà del fabbricato, ha limitato notevolmente la possibilità di rimanere all'interno del fabbricato stesso e anche all'esterno in prossimità delle murature perimetrali, poiché vi è un rischio reale di crollo [...]”
 3. “[...] dalla documentazione fotografica allegata, si rileva che l'orditura principale, la secondaria e il manto della copertura del fabbricato in oggetto erano stati recentemente sostituiti [...]”
- SI EVINCE LA NON RICEVIBILITÀ DELLE STESSE IN QUANTO:

1. le dimensioni della scala a chiocciola non si ritengono congrue ed adeguate al trasporto del materiale situato al piano primo;
 2. l'art. 9 comma 2 dell'ordinanza 57 e ss.mm.ii. prevede che la perizia giurata descriva in modo chiaro il danno: "[...] *le perizie giurate relative alle varie tipologie di intervento dovranno descrivere in modo esauriente il nesso di causalità tra il danno subito e gli eventi calamitosi [...] ovvero per gli immobili la quantificazione del danno subito e accertato tenendo conto delle tabelle di cui all'allegato 2[...]*". Non volendo mettere a rischio l'incolumità dei tecnici rilevatori, dato che come dichiarato dal tecnico *"l'attuale condizione di estrema precarietà del fabbricato, ha limitato notevolmente la possibilità di rimanere all'interno del fabbricato stesso e anche all'esterno in prossimità delle murature perimetrali, poiché vi è un rischio reale di crollo"*, potevano essere utilizzati metodi e strumenti di moderna tecnologia (es. stazione totale, laser scanner e simili) per effettuare rilievi di precisione a distanza per la dimostrazione delle condizioni di danno;
 3. L'intervento di sostituzione della copertura non è stato supportato da documentazione (titolo abilitativo) che ne indichi il periodo in cui sono stati eseguiti gli interventi. Anche qualora ne avessimo prova, permangono forti dubbi sul razionale utilizzo dei locali in sicurezza a causa delle condizioni generali dell'edificio.
- E PERTANTO NON SONO EMERSI ELEMENTI ISTRUTTORI DIVERSI DA QUELLI GIÀ ESAMINATI DAL NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL 14/07/2016

SI CONFERMA:

LA NON AMMISSIONE A CONTRIBUTO DELL'IMMOBILE n.1 in quanto:

- a) Non è stata data dimostrazione dell'effettivo utilizzo dell'immobile ai fini della produzione agricola aziendale alla data del sisma;
- b) Ai sensi di art 2 comma 3 e 4 dell'Ord. 57 e ss.mm.ii.: "L'accertamento dei danni provocati dagli eventi sismici deve essere comprovato e documentato mediante la presentazione di perizia giurata" e "La quantificazione del danno, attraverso perizia giurata, necessaria per la determinazione degli aiuti alle imprese ai sensi dell'Art 107.2.b del Trattato UE, secondo le modalità della presente Ordinanza costituisce primo presupposto per l'ottenimento dei contributi, delle agevolazioni e delle altre forme di incentivo previste da provvedimenti del Commissario o della Regione Emilia-Romagna e/o da altre Amministrazioni Pubbliche."

Nella domanda in oggetto la dimostrazione del danno non è comprovata da adeguata documentazione analitica e fotografica.

Il richiedente sugli interventi non ammessi a contributo può ripresentare domanda conformemente a quanto previsto dall'Ord. 57/2012 art. 13 bis.